



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 189 del 13/12/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

**7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANGIONE MASSIMO FINO AL 10/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 LND DEL 8/10/2024**

**(Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – BOREALE del 6/10/2024 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

Con delibera pubblicata il 08/10/2024 sul C.U. n. 85 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **FIUMICINO S.C. 1926 – BOREALE del 6/10/2024 – Campionato Eccellenza**, irrogava le seguenti sanzioni:

**Alla società Fiumicino S.C. 1926: ammenda di euro 300,00 e n. 1 gara da disputare a porte chiuse, “[.] Perché propri sostenitori, nel corso della gara, a più riprese, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e di denigrazione per motivi di sesso. Gli stessi, inoltre si arrampicavano sulla rete di recinzione, scuotendola fortemente, con atteggiamento minaccioso. Al termine della gara persona non identificata, qualificatasi Presidente della società, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo all'arbitro ulteriori e gravi offese di natura sessista. (art. 28 c. 4) ( R. AA ) [..]”;**

**Al calciatore Massimo Mangione: squalifica fino al 10/01/2025, perché “[.] Espulso per aver colpito non in azione di gioco con un pugno al volto un avversario, costringendolo a ricorrere a cure mediche. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, da fuori il recinto di gioco e fino al termine della gara, lo stesso proferiva gravi e ripetute espressioni ingiuriose per motivazioni di sesso ad un assistente arbitrale. (art. 28 c. 1) (R. AA) [..]”**

Con reclamo tempestivamente preannunciato e ritualmente depositato, la reclamante contestava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, esponendo dettagliate censure in merito alle sanzioni irrogate.

Relativamente al calciatore Massimo Mangione, la reclamante riferiva che il giocatore, espulso per condotta violenta verso un avversario su segnalazione dell'assistente arbitrale, dichiarava di essere la vittima dell'aggressione. Mostrava un evidente ematoma all'occhio e protestava vivacemente contro l'assistente, accusandola, gridando, di aver compromesso la partita con una segnalazione errata e invitandola a 'vergognarsi'. Successivamente, si recava senza ulteriori commenti nell'area tecnica e, poi, nello spogliatoio, dove rimaneva fino a pochi minuti dalla fine della gara. Nei minuti conclusivi, tornava sugli spalti, assistendo in modo composto alla fase finale dalla tribuna riservata ai dirigenti. La reclamante negava fermamente che il calciatore avesse rivolto frasi sessiste all'assistente arbitrale e sottolineava come, al termine della partita, accompagnato da un dirigente della società, si fosse spontaneamente recato dalla terna arbitrale per scusarsi, stringendo la mano a ciascun componente.

Quanto alla condotta attribuita al Presidente della società, la reclamante sosteneva che fosse entrato nello spogliatoio arbitrale con l'autorizzazione del Commissario di Campo e previo consenso dell'arbitro, per ottenere chiarimenti su alcune dinamiche di gioco. L'accesso sarebbe avvenuto con un comportamento rispettoso, concretizzatosi in una stretta di mano e complimenti per la direzione della gara. Durante il colloquio, il Presidente avrebbe espresso rammarico, invitando l'arbitro a valutare meglio situazioni con un guardalinee 'incapace'. L'arbitro, ritenendo offensiva tale affermazione, avrebbe interrotto il colloquio, a cui il Presidente avrebbe replicato chiarendo l'assenza di intento offensivo, parlando solo di una carenza tecnica. Dopo essere stato allontanato, il Presidente si sarebbe intrattenuto esclusivamente con il Commissario di Campo, senza ulteriori osservazioni né accessi allo spogliatoio della terna arbitrale.

La reclamante precisava che il Presidente non avrebbe mai rivolto la parola alle assistenti arbitrali, e che lo stesso non sarebbe mai entrato nello spogliatoio a loro riservato. Ancora, la reclamante contestava la veridicità delle espressioni attribuite e riportate nel rapporto di gara dall'assistente arbitrale e respingeva le accuse di sessismo nei confronti del Presidente, evidenziando come questi avesse promosso attivamente lo sviluppo del calcio femminile, valorizzando il talento di numerose giovani atlete.

La reclamante deduceva che le frasi irrispettose rivolte all'assistente arbitrale fossero provenute esclusivamente dal pubblico presente, presumibilmente a causa dell'incisività della sua decisione sull'esito della partita. Pur scusandosi per tali comportamenti, ribadiva con fermezza che le espressioni attribuite al calciatore e al Presidente non sarebbero mai state pronunciate.

In ragione di quanto sopra, veniva richiesto l'annullamento dell'ammenda comminata alla società, la revoca della sanzione relativa alla disputa della gara a porte chiuse, nonché la riduzione della squalifica irrogata al calciatore Massimo Mangione, limitandola alla condotta violenta tenuta in campo e alla frase irrispettosa eventualmente proferita nei confronti dell'assistente arbitrale al momento dell'uscita dal terreno di gioco, ma escludendo ogni riferimento a presunte espressioni sessiste. La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 24 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Erano presenti il Presidente della società Fiumicino S.C. 1926, Simone Munaretto, il Direttore Generale Francesco De Nicolo, e il calciatore Massimo Mangione.

Il Presidente Munaretto precisava che, durante la gara del 6 ottobre 2024, egli aveva chiesto un confronto con l'arbitro per segnalare presunti errori tecnici dell'assistente arbitrale, negando di averla insultata o di essersi avvicinato al suo spogliatoio ed evidenziando che né l'arbitro né gli assistenti, né il Commissario di Campo avevano riportato offese di natura sessista nei rispettivi referti e sottolineava l'assenza di precedenti disciplinari del calciatore. Il Presidente riteneva che il Commissario di Campo, che si trovava vicino a lui, avrebbe potuto confermare le frasi e il loro contenuto non sessista. Chiedeva, pertanto, la revisione delle sanzioni inflitte.

Il calciatore Mangione ammetteva di aver rivolto un'espressione irrispettosa verso l'assistente arbitrale, scusandosi per averle detto che aveva rovinato la partita, tuttavia negando fermamente di aver proferito espressioni sessiste, chiedendo una revisione della sanzione irrogata a proprio carico.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale e dei rapporti delle due assistenti arbitrali e del rapporto del commissario di campo.

Il referto arbitrale riportava che la partita si era conclusa con il risultato di 1-1, con una rete segnata dapprima dal Fiumicino S.C. al 3' minuto del 2T, ed una rete della squadra avversaria al 22' del 2T (R).

Con riferimento al calciatore Mangione, nel referto arbitrale l'arbitro dichiarava che lo stesso era stato espulso al 20' del 2T per condotta violenta *"[...] Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia"*

*Vedi rapporto di fine gara AA2 [...].*

Con riferimento al pubblico ed incidenti, l'arbitro riportava *"[...] vedi rapporto di AA2 [...]"*, e così pure tra le "varie ed eventuali".

Il rapporto dell'assistente arbitrale n. 1 e il rapporto del Commissario di Campo non evidenziavano episodi significativi.

Di particolare rilievo risultava, invece, il rapporto redatto dall'assistente arbitrale n. 2 (ovvero la destinataria delle contestate frasi offensive e sessiste), che descriveva con precisione gli eventi verificatisi durante e dopo la gara: *"[...] al 19' del 2T a gioco in svolgimento, con pallone non a distanza di gioco, il n2 del Fiumicino Massimo Mangione colpiva con un pugno in faccia un calciatore attaccante avversario dentro l'area di rigore provocando forte dolore. Il giocatore colpito poteva continuare senza ulteriori problemi a seguito dell'intervento del soccorso medico. Dal 19'2T a seguito di una condotta violenta e conseguente espulsione del N.2 Mangione Massimo da quel momento e per tutta la durata della partita il suddetto giocatore proferiva verso la mia persona insulti sessisti del tipo **"sta grande bocchinara, la Domenica dovete stare a casa a farvi scopare mica in mezzo al campo di pallone"** fuori dal recinto di gioco. Con fare minaccioso lui e altri tifosi riconducibili alla società Fiumicino minacciavano di entrare arrampicandosi alla recinzione e sbattendo i cancelli di sicurezza per incutere timore gridando **"TROIA PUTTANA MO ENTRIAMO TI FACCIAMO LA PELLE, FIGLI DI PUTTANA VOI E LA FIGC CHE VI MANDA, TI SCANNO TROIA!"**. Oltre agli insulti una persona riconducibile alla società Fiumicino e presentatosi come presidente, a fine partita entrava nel mio spogliatoio con fare minaccioso gridando **"sei una porca incompetente, non ci hai capito un cazzo, testa di merda, sei una venduta."** Dopo aver coinvolto il dirigente accompagnatore e l'arbitro per farlo uscire con molta fatica dallo spogliatoio continuava ad insultarmi [...]."*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale deliberava di disporre l'audizione dell'arbitro, dell'assistente arbitrale e del Commissario di Campo sospendendo ogni giudizio sul merito, in attesa dell'esito delle audizioni e delle integrazioni richieste (CU n. 110 del 25 ottobre 2024). Successivamente, nella riunione del 7 novembre 2024, il Collegio procedeva all'audizione delle suddette figure, proseguendo così l'istruttoria del caso.

L'arbitro, durante l'audizione, dichiarava che dal Mangione erano giunti insulti nei confronti dell'assistente arbitrale n.2 a seguito dell'espulsione, in quanto lo stesso era infastidito ed agitato con la medesima per l'espulsione che non riteneva corretta; l'arbitro dichiarava di non aver udito distintamente le frasi e che durante il resto della gara erano continuati ad arrivare insulti da dietro l'assistente n.2, ma di non essere certo dell'autore. Confermava che le assistenti avevano uno spogliatoio diverso dal suo e che a fine gara, mentre si trovava con loro nello spogliatoio a ricontrollare le sanzioni, era sopraggiunto il presidente del Fiumicino il quale, parlando con l'arbitro, che si trovava all'entrata dello spogliatoio, aveva iniziato ad insultare l'assistente n.2; l'arbitro dichiarava di averlo, allora, invitato a smettere e ad allontanarsi, cosa che però lo stesso non aveva fatto. Solo grazie all'intervento di alcune persone, organo tecnico ed osservatore oltre che un dirigente del Fiumicino, lo stesso era stato poi allontanato. Gli insulti erano di vario tipo, pronunciati con disprezzo davanti a tutti loro. L'arbitro precisava che il presidente non aveva mai insultato direttamente il direttore di gara, bensì sempre offeso ed insultato l'assistente n.2 mentre parlava con lo stesso.

L'assistente arbitrale n. 2 dichiarava che a seguito dell'espulsione, il Mangione aveva protestato vivacemente nei suoi confronti, accusandola di aver inventato tutto e che il giocatore aveva impiegato un po' di tempo ad uscire, ed una volta fuori, questi aveva continuato ad insultarla, anche con insulti sessisti, insieme al pubblico. Una volta espulso, l'assistente non aveva visto bene dove fosse andato il Mangione, salvo poi ritrovarselo poco dopo alle spalle, insieme ai sostenitori che erano posizionati molto vicini e per tale ragione lo aveva riconosciuto con certezza. Gli insulti erano andati avanti per tutto il resto della gara, ed anche al termine della stessa.

Per quel che riguarda l'episodio di fine gara, l'assistente n. 2 dichiarava che mentre stavano compilando il referto con l'arbitro, si era presentato un signore, qualificatosi come presidente della società, che aveva iniziato subito ad insultarla. Lo stesso era stato allontanato da un dirigente della sua società, in quanto non voleva farlo da solo, nonostante le ripetute richieste fatte dall'arbitro. Il

sopracitato signore si era rivolto all'assistente, anche se tra loro era posizionato l'arbitro. Anche il Mangione, a fine gara, era vicino allo spogliatoio arbitrale, ma in quel frangente non aveva reiterato le offese, ma nemmeno si era scusato. L'assistente arbitrale confermava in ogni modo quanto riportato sul referto arbitrale, inclusi gli insulti del Mangione e dell'asserito presidente.

Il Commissario di Campo riferiva, richiamandosi a quanto già scritto nel referto e nel supplemento al giudice sportivo, di essersi posizionato nell'area tecnica, mentre l'assistente arbitrale si trovava dall'altra parte del campo. Dichiarava che non vi fosse un tifo organizzato, né fumogeni o cori, ma solo insulti e urla, senza riuscire a identificarne gli autori o il contenuto specifico. Riferiva che l'espulsione del calciatore Mangione era avvenuta nella zona più distante da lui, impedendogli di udire eventuali insulti, ma che il custode gli aveva mostrato lo zigomo arrossato del calciatore per una botta. Aggiungeva di aver visto Mangione entrare nello spogliatoio e poi dirigersi verso le tribune, per poi perderlo di vista, rivedendolo nell'area tecnica a fine gara. Infine, dichiarava che, circa 10 minuti dopo la partita, un uomo presentatosi come presidente del Fiumicino era entrato e si era diretto verso gli spogliatoi arbitrali. Non avendo seguito la scena, non era in grado di riferire cosa fosse accaduto né confermare eventuali frasi rivolte alla terna.

Ciò posto, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo proposto dalla società Fiumicino S.C. 1926, ritiene necessario soffermarsi sul valore probatorio dei rapporti ufficiali e delle dichiarazioni rese in sede di audizione, al fine di valutare la consistenza e l'attendibilità della ricostruzione fattuale.

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) stabilisce che: *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Tale norma, come noto, attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara un valore privilegiato, riconoscendoli come fonte di prova idonea a fondare le decisioni degli organi di giustizia sportiva. Come chiarito dalla giurisprudenza endofederale (CFA, SS.UU. n. 13/2023-2024), la forza fidefacente di tali rapporti può essere messa in discussione esclusivamente in presenza di contraddittorietà manifeste, irragionevolezza evidente o lacunosità nel contenuto, non essendo sufficiente una semplice contestazione o la mancanza di conferma da parte di altri ufficiali.

Nel caso in esame, il rapporto dell'assistente arbitrale n. 2 costituisce l'elemento centrale su cui si fondano le sanzioni impugnate, descrivendo lo stesso dettagliatamente episodi di insulti reiterati, anche di natura sessista, attribuiti al calciatore Massimo Mangione, nonché condotte gravemente offensive poste in essere dal Presidente Simone Munaretto.

La società reclamante ha contestato l'attendibilità di tale rapporto, evidenziando che il rapporto dell'assistente arbitrale n. 1 e il rapporto del commissario di campo non riportano analoghi episodi. A tal riguardo, osserva il Decidente che eventuali differenze tra i rapporti non configurano automaticamente contraddizioni, ma possono derivare dalla diversa funzione, posizione o prospettiva di ciascun ufficiale di gara.

La forza di un rapporto, invero, non risiede esclusivamente nella sua completezza narrativa, ma anche nella capacità di colmare eventuali lacune derivanti dalla differente prospettiva o dal diverso ruolo degli altri ufficiali di gara, senza che ciò determini contraddizioni o incongruenze tali da comprometterne l'affidabilità complessiva.

Ad avviso di questa Corte nel caso in esame, le audizioni svolte in sede di istruttoria hanno contribuito a chiarire tali aspetti, confermando la compatibilità tra i diversi rapporti e l'assenza di incongruenze nel rapporto dell'assistente arbitrale n. 2.

La mancata presenza di dettagli analoghi nel referto arbitrale, nel rapporto dell'assistente arbitrale n. 1 e/o nel rapporto del commissario di campo non deve essere interpretata come una lacuna o una debolezza del rapporto dell'assistente n. 2, tantomeno rappresenta una sua contraddittorietà, quanto piuttosto il mero riflesso della diversa posizione e il diverso ruolo ricoperti, con l'assistente n. 2 quale principale destinataria delle condotte contestate, la quale si trovava nella condizione privilegiata per percepire e registrare tali episodi con maggiore precisione e completezza.

Peraltro, l'audizione dell'arbitro risulta nella sostanza comunque *compatibile* con gli episodi riferiti dall'assistente arbitrale n. 2, avendo egli descritto e riportato condotte gravemente offensive e irrispettose da parte del calciatore Mangione e del Presidente Munaretto, sebbene non con la medesima puntualità e completezza.

La Corte, pertanto, ritiene che il rapporto dell'assistente arbitrale n. 2 regga pienamente la prova di resistenza logico-probatoria, configurandosi come l'elemento determinante per la ricostruzione degli episodi contestati, grazie alla sua precisione descrittiva, alla coerenza interna e alla posizione

privilegiata dell'autrice nell'osservare e percepire direttamente i fatti.

Tale rapporto, inoltre, come sopra evidenziato, non risulta isolato, ma ad una più attenta analisi, trova un supporto indiretto e complementare nelle dichiarazioni rese, in particolare, dall'arbitro, che contribuiscono a delineare un quadro probatorio organico e coerente.

Ciò posto, per quanto concerne le frasi attribuite al calciatore, ("**sta grande bocchinara, la Domenica dovete stare a casa a farvi scopare mica in mezzo al campo di pallone**"), il Collegio ritiene che tali espressioni costituiscano una palese violazione dell'art. 28 CGS, in quanto dirette a denigrare l'assistente arbitrale sulla base del suo sesso, compromettendone la dignità personale e professionale.

Le espressioni in oggetto, infatti, collegano direttamente l'insulto al genere dell'assistente arbitrale, minandone non solo l'autorevolezza e il ruolo, ma ponendo, altresì, in dubbio l'idoneità delle donne a ricoprire incarichi arbitrali.

**Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, la Corte ritiene proporzionato rideterminare la squalifica irrogata al giocatore in dodici giornate, tenuto conto che la sanzione minima prevista dall'art. 28 CGS è pari ad almeno dieci giornate.**

Le ulteriori sanzioni irrogate nei confronti della società risultano invece congrue e giustificate rispetto alla gravità delle condotte contestate, trovando il proprio fondamento nell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

La norma, infatti, configura una responsabilità oggettiva in capo alle società per le manifestazioni discriminatorie compiute dai propri sostenitori, quali cori, grida o altre espressioni che, per dimensione e percezione reale del fenomeno, integrino comportamenti discriminatori.

Ad avviso del Collegio, le frasi *de quibus* presentano una struttura linguistica che, se analizzata nel contesto, denota un intento discriminatorio, connotato anche da una dimensione sessista.

In particolare, il termine "*troia*", ripetuto più volte, è un insulto tipicamente indirizzato alle donne (e non declinabile al maschile), radicato in stereotipi di genere che mirano a svilire la dignità femminile. Non si tratta di offesa generica, ma di un termine che veicola un attacco diretto alla persona in quanto donna, associandola a un ruolo degradante e offensivo. L'aggiunta di "*puttana*" amplifica ulteriormente questa dimensione discriminatoria, confermando l'intento denigratorio fondato su stereotipi sessuali. La parte della frase "*voi e la FIGC che vi manda*", in un contesto in cui la terna arbitrale include due assistenti donne, rafforza l'associazione tra l'insulto e il genere dell'assistente arbitrale presente in campo, delegittimando non solo il ruolo degli ufficiali di gara in generale, ma anche, nello specifico, l'idoneità delle assistenti donne a svolgere la funzione arbitrale.

Nel complesso, dunque, ad avviso di Questa Corte, la frase si configura come sessista non solo per i termini utilizzati, che esprimono un'offesa diretta alla dignità delle donne, ma anche per il contesto di delegittimazione che insinua, richiamando implicitamente l'inadeguatezza delle donne al ruolo arbitrale.

L'offesa non si limita, quindi, a una dimensione personale, ma colpisce anche la figura professionale delle assistenti arbitrali in quanto donne, esacerbando il contenuto discriminatorio.

Tale configurazione è perfettamente coerente con la violazione dell'art. 28 CGS, che sanziona le condotte discriminatorie, dirette o indirette, volte a svilire la dignità di una persona per motivi legati al genere, giustificando l'applicazione della sanzione minima prevista per una prima violazione, consistente nell'ammenda e nella disputa di una gara a porte chiuse.

La misura irrogata alla società dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta conforme al dettato normativo e idonea a tutelare i valori di rispetto e uguaglianza che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento sportivo. Tanto premesso, questa Corte, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la squalifica a carico del calciatore Mangione Massimo a 12 gare.

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

**II° COLLEGIO**

Presidente: ALESSANDRO DI MATTIA  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

**20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTELLI MATTEO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024**  
**(Gara: CITTA DI SORA – GAP SSD ARL del 16/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Gap SSD ARL; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla ripetizione della gara, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Vendittelli Matteo, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Per quanto riguarda invece l'ammenda di euro 200,00, questa Corte ritiene si possa addivenire ad una riduzione, per parametrarla a casi simili precedentemente valutati. Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla ripetizione della gara, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., ed alla squalifica a carico del calciatore Vendittelli Matteo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Alessandro Di Mattia

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EVENTI FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'EMILIONE MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024**  
**(Gara: ECOCITY FUTSAL GENZANO – EVENTI FUTSAL del 17/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.71 del 23.10.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della SSD Eventi Futsal, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte del calciatore Sig. D' Emilione Marco nei confronti del giudice di gara nella giornata del 17.10.2024, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irrispettosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S..

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**23) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024**  
**(Gara: LEDESMA ACADEMY – CIRCOLO CANOTTIERI ROMA del 20/10/2024 – Campionato Under 18 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Ledesma Academy ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice Sportivo, sostenendo che in occasione del lancio di piccoli sassi in campo, uno dei quali colpiva il direttore di gara, i propri dirigenti erano intervenuti per calmare i propri sostenitori, che essi non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti dei tesserati avversari e che comunque non vi era stata un'interruzione di 30 minuti e che la persona introdottasi nello spogliatoio era un proprio tesserato e che si era rivolto con continenza all'arbitro. Sottolineava altresì la presenza di un codice etico rivolto a tutti i propri tifosi. Nella memoria integrativa ribadiva le proprie doglianze e concludeva chiedendo una riduzione della sanzione. Dalla lettura del referto di gara emergono chiaramente le condotte riportate nel referto di gara e in particolare il lancio di piccoli sassi in campo da parte dei sostenitori della reclamante che determinava una sospensione della gara, i cori effettuati dai medesimi tifosi

di indubbia matrice razzista nei confronti dei tesserati del Circolo Canottieri Roma che causavano un'ulteriore interruzione di trenta secondi (in ciò correggendo l'errore materiale della sentenza di prime cure) e le ingiurie rivolte all'arbitro da una persona non identificata introdottasi nel recinto di gioco all'intervallo. Come noto, l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e pertanto la condotta dei sostenitori della Ledesma Academy risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante. L'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e dell'antigiuridicità della condotta dei sostenitori per come effettivamente tenuta, e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 1.000,00.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ HAMOK, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI LORENZO FINO AL 7/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.7 C5 LT DEL 23/10/2024**  
**(Gara: HAMOK – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 18/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024**

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.71 del 23.10.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Venditti Lorenzo per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Altresì, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della ASD Hamok, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

Inoltre la gara di campionato si svolgeva con regolarità inconfutabile fino allo scadere del sessantesimo minuto di gioco come da referto arbitrale, mentre sulla sindacabilità rispetto al cronometro in possesso del direttore di gara non è per questa Corte rilevante in quanto elemento non appellabile secondo il regolamento in vigore, essendo l'arbitro l'unico cronometrista ufficiale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Venditti Lorenzo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti



Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VASANELLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAHLAL HICHAM PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 LND DEL 31/10/2024**

**(Gara: A.D. POLISPORTIVA FARNESE – VASANELLO CALCIO del 26/10/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024**

Con rituale reclamo, la società Vasanello Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica di 5 gare a carico del calciatore Hicham Lahlal, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta violenta o aggressiva nei confronti del direttore di gara e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento che, complessivamente considerato, risulta essere gravemente irrispettoso tanto da meritare una sanzione lievemente superiore rispetto al minimo edittale.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato della reclamante.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**34) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL CITTA DEI PAPI CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'EMILIA EMANUELE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024**  
**(Gara: REAL CITTA DEI PAPI CALCIO A 5 – SPORT ED EVENTI TORRICE del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società ASD Real Città dei Papi proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Demilia Emanuele, non è stato in nessun modo irrispettoso nei confronti del direttore di gara e lo stesso non avrebbe toccato l'arbitro così come descritto nel referto arbitrale.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, respinge il reclamo ritenendo pienamente congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo.

Il comportamento tenuto dal calciatore Ottaviani Marco nei confronti del direttore di gara è oltremodo irrispettoso e non tollerabile in alcun modo.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCARAMELLA FRANCESCO FINO AL 9/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 30/10/2024**  
**(Gara: EVENTI FUTSAL – CITTA DI ZAGAROLO del 27/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Con rituale reclamo, la società Città di Zagarolo ha impugnato la sanzione dell'inibizione sino al 9.1.2025 a carico del dirigente Francesco Scaramella, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

La reclamante ribadiva le proprie doglianze con memorie integrative e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti

accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante.

Egli, infatti, veniva allontanato per aver pronunciato frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara e successivamente, uscito dal recinto di giovo, proferiva insulti verso l'arbitro e si spintonava con una persona sugli spalti.

Al termine della partita, si scusava con il direttore di gara e gli chiedeva di non menzionare l'accaduto nel referto.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S., tenuto conto sia della pluralità delle infrazioni commesse dal tesserato della reclamante che delle scuse a fine gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SORA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE MARZIALE PAOLO FINO AL 3/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024**

**(Gara: M.B. FOOTBALL SCINTILLA – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

Con rituale reclamo, la società Virtus Sora Calcio a 5 ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 3.1.2025 a carico del dirigente Paolo Marziale, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta minacciosa o violenta nei confronti del direttore di gara.

La reclamante ribadiva le proprie doglianze con memorie integrative e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Egli, infatti, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara che merita la sanzione dell'inibizione e non della squalifica, trattandosi di un dirigente, da irrogarsi nella misura indicata in dispositivo, quantificazione operata considerato lo svolgersi dei fatti e la non particolare offensività della condotta.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Marziale Paolo nell'inibizione fino al 20/12/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTECELIO 1964, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ANDREA FINO AL 14/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.128 LND DEL 8/11/2024**  
**(Gara: BELLEGRA 1962 – MONTECELIO 1964 del 6/11/2024 – Coppa Italia Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Montecelio 1964 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il referto del direttore di gara non rispecchiava quanto realmente accaduto al termine dell'incontro.

In particolare il calciatore Ottaviani Marco non avrebbe sputato nei confronti del 2° assistente, così come riportato nel referto, ma avrebbe sputato a terra per un eccesso di salivazione dovuto allo sforzo di fine gara.

Per quanto riguarda le ingiurie rivolte sempre al 2° assistente la società conferma quanto riportato nel referto ribadendo il dispiacere del calciatore Ottaviani per le frasi pronunciate nei confronti del 2° assistente.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il supplemento, respinge il reclamo ritenendo pienamente congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo.

Il comportamento tenuto dal calciatore Ottaviani Marco nei confronti del 2° assistente è pienamente censurabile, sia per le ingiurie rivolte, irriguardose, altamente offensive ed estremamente irrispettose, sia per aver rivolto uno sputo al 2° assistente, senza attingerlo.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**

F.to Aldo Goldoni

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

#### **44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROTA ANDREA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024**

**(Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – FONDI CALCIO del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Fondi Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 72 SGS del 7/11/2024, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore Prota Andrea la squalifica di sei gare, in quanto al termine della gara questi protestava nei confronti dell'arbitro, colpendo la porta dello spogliatoio e nel contempo profferendo espressione gravemente oltraggiosa (art. 36 c 1 lett. A del CGS), come si evince anche dal referto arbitrale.

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Prota Andrea, in quanto ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Fondi Calcio, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi assumibili.

Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - il predetto calciatore, pur avendo tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, non ha tuttavia posto in essere una condotta violenta, limitandosi in ogni caso ad una protesta, seppure dai toni veementi.

Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Prota Andrea, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte poste in essere.

Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al giocatore Prota Andrea, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Prota Andrea a 4 gare.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

#### **45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VIRDIS ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 12/11/2024**

**(Gara: BOREALE – VALMONTONE 1921 del 10/11/2024 – Campionato Eccellenza)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Valmontone 1921 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 134

LND del 12/11/2024, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore VIRDIS Alessio la squalifica di tre gare effettive "*Per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, a gioco fermo, senza conseguenze*".

Asserisce la società che il calciatore non si è reso protagonista di un episodio di violenza, né, tantomeno, di un comportamento scorretto o antisportivo.

Secondo la reclamante, infatti, il Virdis non avrebbe colpito un calciatore della Boreale (Casavecchia) con uno schiaffo, ma con una semplice "manata" per uno scatto di protezione.

La società aggiunge che tale gesto è motivato dall'intento del proprio calciatore di allontanare l'avversario durante un fermo di gioco dovuto ad una rimessa laterale, il quale avrebbe aggredito il giocatore Virdis nel tentativo di voler prendere la palla che era rimasta a terra, mettendogli le mani sul viso per sposterlo.

Per tali motivi la reclamante ritiene detta sanzione eccessiva e ne chiede una riduzione, tenuto altresì conto che il calciatore "parzialmente ha già scontato la gara in oggetto".

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Valmontone a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, a causa della condotta violenta di cui si è reso responsabile il calciatore Virdis nei confronti di altro giocatore, come risulta dagli atti ufficiali di gara.

Nel caso di specie emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – che il predetto calciatore ha posto in essere una condotta violenta ("*per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, a gioco fermo, senza conseguenze*"), che è stata sanzionata con il minimo edittale delle 3 gare, come previsto dall'art. 38 C.G.S. per queste fattispecie.

Pertanto, la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell'incontro per cui è procedimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ G. CASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BACCIANELLA DANIELE E CORRADINI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: G. CASTELLO – BARBATO FOOTBALL ACADEMY del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024**

Con rituale reclamo, la società G. Castello ha impugnato le squalifiche a quattro giornate di gara a carico dei propri calciatori Daniele Baccianella e Valerio Corradini, sostenendo che le condotte tenute nei confronti del direttore di gara andavano sanzionate in misura minore.

Avanzava gravame altresì avverso l'ammenda di € 400,00 rilevando la non certa identificazione degli autori delle ingiurie sanzionate.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della reclamante.

Entrambi i calciatori, infatti, proferivano molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo venivano espulsi.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4

giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Per quanto attiene l'ammenda, l'arbitro indica univocamente gli autori di ingiurie come tesserati della reclamante, seppur non identificati.

La sanzione pertanto è correttamente emessa, seppur da quantificarsi in maniera più lieve tenuto conto del concreto svolgersi dei fatti e della condotta tenuta, anche alla luce dei consueti parametri utilizzati da questo organo di giustizia sportiva in casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

**IL RELATORE**  
F.to Livio Zaccagnini

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

### 51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LA SETINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI GIORGIO LUIGI PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 14/11/2024

(Gara: LA SETINA – ATLETICO VEROLI A.S.D. del 10/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024**

Visto il reclamo presentato dalla società La Setina;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

## DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

### 53) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANN KWAKU PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024

(Gara: TORRENOVA F.C. – CITTA DI FIANO A.S.D. del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024**

Con rituale reclamo, la società Città Di Fiano A.S.D. ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Kwaku Cann, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara ma che aveva solo fatto notare di essere stato oggetto di insulti razzisti.

Chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, veniva espulso per aver fatto notare al direttore di gara, con frasi irrispettose, la mancata percezione di quest'ultimo di frasi proferite da terzi.

Visti i fatti come accertati, l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere



ridotta tenuto conto sia del lieve disvalore della condotta sia del contesto in cui essa è stata tenuta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cann Kwaku a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCHIANO SIMONE FINO AL 17/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024**

**(Gara: DON BOSCO GAETA A.S.D. – ARNARA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Don Bosco Gaeta A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 13 dicembre 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato